

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Fornitura di materiale da ferramenta necessario per l'esecuzione di interventi di manutenzione del patrimonio comunale in amministrazione diretta

Accordo Quadro periodo 2018-2021

CIG ZD92359567

PROGETTO DI FORNITURA

Capitolato D'oneri

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEFINIZIONI

La fornitura in progetto si attua tramite sottoscrizione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, così come definito dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per acquisire materiale da ferramenta per gli interventi di manutenzione su patrimonio immobiliare e mobiliare presente nel territorio comunale di Gavorrano e di proprietà / gestito dal Comune medesimo.

Nell'ambito del presente atto si intende per:

- a) Amministrazione: il Comune di Gavorrano Area IV Lavori pubblici e manutenzioni;
- b) Accordo quadro: il contratto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio o la rete di imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive l'accordo quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l'Amministrazione comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, impegnando il fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Durata dell'Accordo Quadro: il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può emettere gli ordinativi di fornitura.

ART. 2 - DURATA, IMPORTI E MODALITA' DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula ed avrà durata fino al 31.12.2021, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo venga raggiunto in un termine minore.

L'importo a base dell'Accordo Quadro è pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA.

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordinativi di fornitura effettivamente emessi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione da parte della Stazione Appaltante, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione delle forniture nell'ambito dell'Accordo medesimo.

La stipula dell'Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la sottoscrizione di "ordinativi di fornitura" con l'affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta.

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l'A.C. affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l'Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.

Le singole forniture verranno richieste dall'Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

L'A.C. è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l'Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.

I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 50,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite al successivo art. 3.

Ove, alla data di scadenza, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di forniture richieste su ordini emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l'ultimazione, senza che detta proroga dia titolo all'appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

ART. 3 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Gli ordinativi di fornitura potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, con appositi Provvedimenti da parte del Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni.

Gli ordinativi di fornitura potranno essere trasmessi all'appaltatore a mezzo fax, e-mail o presentati direttamente al magazzino del fornitore di cui al paragrafo successivo punto 1).

Dal momento della emissione dell'ordinativo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di evaderlo in una delle seguenti modalità:

1) **Franco magazzino del fornitore**, se l'operatore economico ha un magazzino nel territorio del Comune di Gavorrano, o nei Comuni confinanti/ limitrofi, entro 20 Km, per non rendere particolarmente gravosi in termini di tempo e di costi gli approvvigionamenti. Il magazzino deve avere i seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (è ammessa 1/2 giornata di chiusura infrasettimanale a scelta dell'Appaltatore). Il magazzino deve essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza al personale manutentivo comunale circa l'acquisto, le caratteristiche ed i prezzi del materiale, di elaborare preventivi di spesa circa uno o più componenti, di ricevere gli ordinativi e di consegnare il materiale ordinato, di ritirare il materiale difettato, guasto o errato, essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica.

2) **Recapitando il materiale direttamente all'autoparco comunale**, posto in Gavorrano (GR) via Matteotti s.n.c., entro 24 ore dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura a mezzo fax o e-mail da parte dell'Ufficio, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità del materiale da consegnare indicato nell'ordinativo stesso.

Non esiste un numero massimo di ordinativi di fornitura sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli ordinativi che non dovrà superare il limite definito nel precedente art. 2.

L'impossibilità di rispettare le modalità di esecuzione della fornitura sopra specificate costituiscono causa per l'immediata risoluzione del contratto in quanto, a garanzia della tempestiva attivazione degli interventi manutentivi rilevati necessari dalla stazione appaltante, il materiale occorrente deve essere acquisito tempestivamente senza alcun ritardo.

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà sommariamente ad oggetto quanto di seguito riportato ma da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: minuteria (tasselli, viti, chiodi, bulloni, dadi, ecc...), prodotti chimici per trattamenti in genere, abrasivi, corderie e catene, scale e trabattelli, seghe e lame, apprestamenti di sicurezza, sistemi di fissaggio, accessori elettrici, batterie ricaricabili

e usa e getta, materiale per saldatura, utensileria manuale in genere e relativi accessori (trapani, avvitatori, punte per trapani, levigatrici, chiavi, pinze, ecc...), strumenti di misura, vestiario da lavoro, antinfortunistica, copie chiavi e simili.

ART. 5 - CORRISPETTIVO ORDINATIVI DI FORNITURA

L'affidamento si dichiara a MISURA, quindi i materiali saranno compensati mediante i prezzi presenti nei listini di riferimento con la deduzione del relativo ribasso d'asta presentato in sede di gara dall'aggiudicataria.

A tal proposito si precisa che, riguardando l'appalto forniture non sempre predeterminabili nel tempo e nel numero, NON potrà essere garantita una quantità minima di alcun materiale, essendo questo a totale discrezione insindacabile della Stazione Appaltante.

Il ribasso NON verrà effettuato sulla cifra finale di ogni singolo ordinativo di fornitura ma verrà applicato unitariamente sui quantitativi di materiale ordinato in relazione ai pertinenti listini di riferimento.

In quest'ottica l'Operatore Economico è tenuto a redigere, per ogni ordinativo acquisito, il relativo dettaglio economico da cui sia possibile desumere il prezzo di listino ed il relativo prezzo applicato sulla base del ribasso offerto.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

La fatturazione dovrà avere cadenza bimestrale.

La liquidazione del corrispettivo per ogni ordinativo di fornitura avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento al protocollo dell'ente della relativa fattura elettronica tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall'aggiudicatario con apposita dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinata dalla Legge n. 136/2010.

Nella fattura, per ogni articolo, devono essere tassativamente indicati:

- il codice commerciale dell'articolo somministrato,
- il prezzo di listino della casa costruttrice,
- il prezzo ribassato a seguito dell'applicazione dello sconto unico percentuale offerto in sede di gara,
- il prezzo finito nel caso di duplicazione chiavi,
- gli estremi della bolla di trasporto e consegna materiale corrispondenti.

I dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati con PDF separato.

Il codice univoco dell'Ente è UFIWNO.

Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo aver verificato la regolarità contributiva della Ditta mediante richiesta d'ufficio del relativo DURC.

ART. 7 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite in questo Capitolato, le condizioni del D.Lgs. 50/2016 nonché le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se qui non richiamate.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non può essere autorizzato dalla stazione appaltante se in sede di offerta non viene preannunciato dall'Operatore Economico affidatario.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni eventualmente subappaltate.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria sia bancaria che assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per l'offerente al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale sistema l'offerente, in sede di offerta, dovrà segnalare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è disciplinato dall'art. 103 comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara

da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e pertanto resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 10 - IMPOSSIBILITA' DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'appaltatore a banche o intermediatori finanziari disciplinati dalla normativa vigente.

La cessione di credito è efficace qualora la Stazione Appaltante non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente entro 45 giorni dalla notifica.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, nel caso di ritardo nella consegna del materiale superiore a 12 ore, al verificarsi della 3^a violazione.

La risoluzione del contratto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Atto stesso.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nei casi di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.